



**AGENZIA
SEGRETARI**

AGENCE RÉGIONALE
DES SECRÉTAIRES
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
DE LA VALLÉE D'AOSTE

P.zza Narbonne, 16 - 11100 Aosta
Tel. 320-1967002

www.albosegretarivda.it
protocollo@pec.albosegretarivda.it

codice fiscale 91047090070

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 1/2020

DEL 23.04.2020

Oggetto: Approvazione dei criteri per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Agencia durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

IL PRESIDENTE

Considerata l'attuale situazione di emergenza causata dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020), recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato dall'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione degli articoli 3, comma 6bis, e 4;
- la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione (registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446), recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.", nella quale si legge "*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le*



amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.” ;

- *il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 18 marzo 2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede, al comma 1: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”, e al comma 5: “Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”;*
- *la circolare del Ministero dell'Interno del 18 marzo 2020, avente ad oggetto “Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.””;*
- *il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020) recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;*
- *il DPCM del 10 aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020), recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio*



nazionale.”, le cui disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 (data dalla quale cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020), e in particolare le lettere d) e t) del comma 1 dell'articolo 1 che prevedono, rispettivamente, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

considerato che le disposizioni contenute nel succitato D.L. 18/2020 trovano diretta applicazione, in ragione della loro eccezionalità, anche nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

vista la legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

visto il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

rilevata la necessità di approvare, in analogia con quanto stabilito per gli enti locali, i criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dall'articolo 73 del citato decreto-legge 18/2020 per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

DECRETA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni citate in premessa, l'allegato “*Criteri per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia*”;
- 2) **di stabilire** che i criteri di cui al punto 1) entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio on-line e hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

IL PRESIDENTE
(Enrica ZUBLENA)